

**REGIONE PIEMONTE – AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2**  
**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE**

Premesso:

- che il Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale CN2 di Alba con deliberazione n. 575 del 01/08/2024 ha nominato il Dott. Luca Burroni, quale Direttore Sanitario dell’Azienda medesima;
- che il Dott. Luca Burroni ha prodotto formale dichiarazione attestante l’assenza di situazioni ostative all’assunzione della carica di Direttore Sanitario di cui all’art. 3 comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che il Dott. Luca Burroni ha inoltre dichiarato l’insussistenza delle cause di incompatibilità, inconferibilità dell’incarico, ostative alla nomina o alla prosecuzione dell’incarico di cui: all’art. 66 comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché agli artt. 3, comma 1 lett. e, 5, 8, 10, 14 del d.lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;

Visti:

- il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i., avente ad oggetto “Regolamento recante le norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere” che all’art. 2, comma 1 prevede che ai sensi dell’art. 3- bis, comma 8 del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del Codice civile;
- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il D.lgs. 171/ 2016 e s.m.i.;
- la l.r. 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i.;
- la l.r. 6 agosto 2007, n. 18 e s.m.i.;

TRA

La dott.ssa Paola Malvasio, nata a Torino (TO), il 26/12/1966, che interviene e agisce in rappresentanza dell’Azienda Sanitaria Locale CN2 (C.F./P.IVA 02419170044) quale Commissario pro tempore della medesima, domiciliata per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell’Azienda, in Via G. Vida 10, 12051 Alba (CN)

E

Il dott. Luca Burroni, nato a Siena (SI) il 06/02/1961 (C.F. BRRLCU61B06I726E), domiciliato per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell’Azienda in Via G. Vida 10, 12051 Alba (CN)

Ai sensi dell’articolo 2230 del codice civile

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Durata)

1. Il Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale CN2 conferisce al dott. Luca Burroni, che accetta, l’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda medesima.
2. L’incarico ha durata dal 26/08/2024, fino alla nomina del nuovo Direttore Generale dell’Azienda e comunque non oltre il 31/12/2024, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.

## Art. 2 (Oggetto)

1. Il dott. Luca Burroni si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali. Nelle funzioni di Direttore Sanitario sono comprese anche quelle che sia tenuto a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Commissario.
2. Il dott. Luca Burroni, nella sua qualità di Direttore Sanitario, risponde al Commissario del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Dott. Luca Burroni – nel rispetto delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed alla legge regionale n. 14/2014, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi – è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

## Art. 3 (Obbligo di fedeltà ed esclusività)

1. Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'azienda sanitaria. Il Direttore Sanitario, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

## Art. 4 (Compenso)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al Direttore Sanitario, per tutta la durata contrattuale, un compenso annuo, onnicomprensivo, di € 112.000,00 (€ centododicimila/00), al lordo di oneri e di ritenute di legge. Il compenso stabilito è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione del contratto il Dott. accetta il compenso riconoscendo al predetto effetti pienamente remunerativi della propria prestazione.
2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.
3. Al Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario.
4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di € 3.615,00 (€ tremilaseicentoquindici/00) quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo. La somma di cui sopra, a carico dell'Azienda Sanitaria, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive, potendosi, al più, frazionare il rimborso annualmente spettante nei confronti di singole iniziative formative distribuite su più annualità, nell'ambito di un percorso formativo unitario. Resta fermo, in tale ultima ipotesi, l'ammontare massimo del contributo riconoscibile per ciascuna annualità.

## Art. 5 (Quota incentivante)

1. Il Commissario, tenendo conto degli obiettivi gestionali previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del Direttore Sanitario il cui raggiungimento, accertato anche mediante l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato al precedente art. 4, comma 1.
2. In sede di definizione degli obiettivi viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento, in modo tale che la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

## Articolo 6. (Tutela legale)

1. L'Azienda Sanitaria, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal direttore amministrativo in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni.
2. L'Azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al Commissario.
3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.
4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore Sanitario.

## Art 7 (Risoluzione e sospensione del rapporto contrattuale)

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:
  - a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, d.lgs. 502/1992 e s.m.i.;
  - b) in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi;
  - c) quando il Direttore Sanitario sia stato revocato ai sensi dell'art. 18, comma 6, l.r. 10/1995;
  - d) quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;
  - e) nei casi di decadenza automatica disciplinati dall'art. 2, commi 79 e 83 della L. n. 191/2009;
  - f) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali;
  - g) eventualmente per collocamento in quiescenza in vigenza del presente contratto, previo idoneo atto deliberativo della Giunta Regionale;
2. Il contratto si intende, altresì, risolto trascorsi tre mesi dalla sostituzione del Commissario, ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale Direttore Sanitario.
3. Il Commissario, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi il Direttore Sanitario nei casi previsti dall'art. 18 comma 5, l. r. 10/1995.
4. Nulla è dovuto, a titolo di indennizzo, nei casi previsti dal presente articolo.

Art. 8 (Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al titolo terzo del libro quinto del codice civile.

Art. 9 (Spese di bollo e registrazione)

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, condiviso e sottoscritto.

Alba, lì 01 agosto 2024

**IL COMMISSARIO**  
Dott.ssa Paola MALVASIO  
*firmato digitalmente ai sensi*  
*dell'articolo 21 del D.Lgs. 82/2005*

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dott. Luca Burroni  
*firmato digitalmente ai sensi*  
*dell'articolo 21 del D.Lgs. 82/2005*

Ai sensi dell'articolo 1341 – comma 2 – del codice civile, il Dott. Luca Burroni dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 1 comma 2, 2 commi 1 e 3, 3, 4 e 7 del presente contratto.

Alba, lì 01 agosto 2024

Il Dott. Luca Burroni (*firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 82/2005*)